



Re.Cart srl
Vicolo Mapelli n.8
Milano
Tel.0238008634
0238007361
Fax 0233400107
WWW.recart.it
info@recart.it

**A tutti i nostri
Sigg. Clienti
Loro sedi**

Oggetto

- 1) SISTRI – Il Ministro annuncia proroga di cinque mesi**
- 2) Adempimenti legati alla gestione dei rifiuti: novità introdotte dal D. Lgs. 205/2010.**

Come circolare inviata da ns. studio di consulenza ambientale:

STUDIO AMB SRL di Bergamo (www.studioamb.it) Vi comunichiamo la proroga SISTRI e novità in materia gestione rifiuti.

1) SISTRI – Il Ministro annuncia proroga di cinque mesi

Si segnala che è in arrivo un decreto ministeriale che **prorogherà di cinque mesi l'avvio del Sistri**, rinviando di altrettanti mesi la decorrenza delle sanzioni a carico delle imprese.

Lo ha riferito lo stesso Ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, intervenendo in Aula alla Camera nella giornata del 22/12.

Non appena il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, vi informeremo tempestivamente.

2) Adempimenti legati alla gestione dei rifiuti: novità introdotte dal D. Lgs. 205/2010.

Il 25 dicembre p.v. entrerà in vigore il Decreto Legislativo 205/2010, correttivo ed integrativo della parte IV del c.d. "Testo Unico Ambientale".

Il decreto introduce una vasta serie di modifiche sia alle disposizioni che disciplinano la gestione dei rifiuti sia agli adempimenti previsti per le imprese, oltre coordinare la disciplina stabilita dal D. Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti con il "Sistri".

Si sottolinea che l'entrata in vigore degli adempimenti relativi a SISTRI, comprese le sanzioni, nonché delle modifiche introdotte in materia di Mud, Registro di carico e scarico e Formulario di identificazione dei rifiuti, è legata all'avvio dell'operatività di SISTRI, che, come sopra comunicato, potrebbe essere prorogata di cinque mesi.

Di seguito riportiamo le principali novità.



Sottoprodotti

Al fine di qualificare una sostanza o un oggetto come sottoprodotto anziché rifiuto è necessaria la sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Cessazione della qualifica di rifiuto

Un rifiuto cessa di essere tale, **quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero**, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa criteri specifici, che saranno definiti con appositi decreti, nel rispetto delle seguenti condizioni

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

In attesa dell'adozione dei citati decreti, continuano ad applicarsi, le disposizioni contenute nei provvedimenti che regolamentano le attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (D.M. 05/02/1998 e D.M. 161/2002).

Albo Gestori Ambientali

Gli enti e le imprese iscritte per la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi sono esplicitamente esonerati dall'obbligo di iscrizione per i rifiuti non pericolosi, a condizione che tale attività non comporti variazione della classe di iscrizione.

L'iscrizione all'Albo per i produttori che trasportano i propri rifiuti ai sensi dell'articolo 212, comma 8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., avrà una durata di 10 anni.

Le iscrizioni effettuate dai produttori entro il 14 aprile 2008 dovranno essere **aggiornate entro il 25 dicembre 2011.**

Hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo anche i seguenti soggetti:

- a) le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano; l'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie;

- b) le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto; l'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

Le modalità e i requisiti per l'iscrizione di questi soggetti devono essere stabilite dal Comitato Nazionale dell'Albo.

Per quanto riguarda Sistri, le Sezioni Regionali dell'Albo procederanno alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di installazione delle black box.

Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'interessato abbia provveduto, l'autoveicolo sarà di diritto e con effetto immediato cancellato dall'Albo.

Deposito temporaneo

I rifiuti pericolosi/non pericolosi devono essere raccolti e avviati a recupero o smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

ogni tre mesi senza limiti quantitativi;

ogni volta raggiunti i 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, se il quantitativo in deposito non supera i 30 metri cubi, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a un anno.

Adempimenti amministrativi

Per i soggetti iscritti a Sistri, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sostituirà, con l'avvio della piena operatività, i seguenti adempimenti:

Registro di carico e scarico,

Formulari di identificazione,

Mud.

Registro di carico e scarico

Gli enti e le imprese produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D. Lgs 152/2006 che hanno fino a dieci dipendenti, e **gli enti e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 212, comma 8 (es. anche le imprese edili che trasportano i propri rifiuti)**, che non hanno aderito a Sistri facoltativamente, devono tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni debbono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti e dallo scarico del medesimo.

Poichè il registro deve essere tenuto presso ogni impianto o sito di produzione, relativamente alle aziende che effettuano attività di costruzione e demolizione, il registro dovrà essere attivato per ogni cantiere, nel caso in cui il trasporto dei rifiuti sia effettuato dall'azienda medesima.

I centri di raccolta di cui al D.M. 8 aprile 2008, limitatamente ai rifiuti non pericolosi, non sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, mentre per i rifiuti pericolosi le registrazioni potranno essere effettuate contestualmente, carico e scarico, al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

ATTENZIONE!

Tali disposizioni sono legate all'avvio effettivo di SISTRI.

In caso di proroga saranno anch'esse prorogate.

Formulario di identificazione

Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria a Sistri continueranno ad utilizzare il formulario di identificazione dei rifiuti.

Le disposizioni relative al formulario non si applicano:

al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico,

ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri,

al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta comunali.

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

Terre e rocce da scavo

La gestione delle terre e rocce da scavo al di fuori del sito di produzione continuerà, sino all'emanazione di un apposito decreto, a seguire la disciplina prevista dell'art. 186 del D. Lgs. 152/2006.

Sanzioni per SISTRI

Il nuovo provvedimento coordina le disposizioni del D. Lgs. 152/2006 a SISTRI e introduce le relative sanzioni la cui applicazione, attualmente prevista dal 1° gennaio 2011, slitterà a seguito dell'annunciata proroga di Sistri.

A disposizione per ogni utile chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Milano, 29 Dicembre 2010

Re.Cart srl